

Sentenza Commissariale 1 agosto-13 novembre 1947 di omologazione di perizia di liquidazione di usi civici

Il Commissario per la liquidazione degli usi civici con sede in Roma, ha reso la seguente sentenza nella causa promossa dalla Università Agraria di Chia (frazione di Soriano al Cimino) contro l'Università Agraria di Bomarzo e il Beneficio parrocchiale di Santa Maria dell'Assunta di Bomarzo

FATTO: Con istanza del 6 luglio 1925, il Presidente della Università Agraria di Chia, già frazione del Comune di Bomarzo, oggi frazione del Comune di Soriano al Cimino, chiese l'accertamento e la liquidazione degli usi civici esistenti nella macchia di S. Cecilia, di proprietà dell'Arcipretura di Bomarzo e cioè: dell'uso civico di legnare nel verde e nel secco e di quello di pascolare, ai quali aggiunse poi quello di semina.

Costituitesi le parti, l'arciprete parroco Don Roberto Viola fece presente che egli era disposto ad addivenire ad una conciliazione, previa autorizzazione dell'autorità superiore, ma che era necessario l'intervento dei naturali di Bomarzo, i quali pretendevano di esercitare anch'essi usi civici nella macchia di S. Cecilia.

A seguito di tale dichiarazione, con provvedimento del 9 febbraio 1926, fu ordinata la citazione dell'Università Agraria di Bomarzo e questa comparve in giudizio.

Fallito il tentativo di conciliazione, le parti sostennero rispettivamente le seguenti tesi: L'Università Agraria di Chia di avere, nella macchia di S. Cecilia con esclusione dei naturali di Bomarzo, il diritto di legnatico (verde e secco) per tutto l'anno, di pascolo per undici mesi dell'anno (eccettuato cioè il solo mese del raccolto della ghianda) e di semina.

L'Università Agraria di Bomarzo, dal suo canto, dedusse che i naturali di Bomarzo, da tempo immemorabile esercitavano promiscuamente con quelli di Chia, i diritti civici di pascere l'erba e di legnare legna morta e sotto corona nella stessa macchia, rilevando che il diritto di pascolo era esercitato durante tutto l'anno, eccettuato il periodo di un mese, durante il quale l'Arcipretura provvedeva alla raccolta delle ghiande del bosco.

L'Arcipretura, infine eccepiva che, sulla macchia predetta esisteva il diritto di uso civico di pascolo unicamente a favore dei naturali di Chia, ristretto al periodo di tempo decorrente dal febbraio al 29 settembre, e concludeva pertanto che venisse liquidato tale uso civico, mediante l'assegnazione, ai naturali di Chia, di una zona di terreno e che nel contempo venisse respinta ogni pretesa dei naturali di Bomarzo.

Questo Commissariato, con sentenza in data 28 dicembre 1927, considerato che il rappresentante del Beneficio Parrocchiale di S. Maria dell'Assunta di Bomarzo, aveva contestato la esistenza degli usi civici di legnatico e di semina; che, pur riconoscendo l'esistenza del diritto di pascolo, a favore dei naturali di Chia, lo stesso Beneficio Parrocchiale aveva contestato l'estensione di tale diritto, asserendo che la riserva nel bosco di S. Cecilia, ad esso spettante per la raccolta delle ghiande, aveva la durata di quattro mesi all'anno e non già un solo mese, come sosteneva la parte istante; che inoltre era necessario accertare il bisogno della popolazione di Chia in ordine all'esercizio degli usi civici, ai fini dell'applicabilità dell'art. 9 del testo unico 3 agosto 1891, n. 510 in relazione all'art. 7 della legge 16 giugno 1927 n. 1766; che infine non potevano escludersi, sulla scorta dei documenti prodotti dalla Università Agraria di Chia, i diritti di uso civico vantati dai naturali di Bomarzo sul terreno di proprietà dell'Arcipretura; ammetteva Le prove testimoniali articolate rispettivamente dalle due Università Agrarie di Chia e di Bomarzo in ordine ai fatti messi a fondamento delle loro richieste.

Fu delegato, per il raccoglimento delle prove, il Pretore di Orte.

Espletato l'esame testimoniale, la causa, su istanza della Università Agraria di Chia, veniva riassunta e spedita a sentenza all'udienza del 3 luglio 1935.

Il Commissario, con sentenza 27 agosto - 28 settembre 1935 provvide come appresso:

1) "Dichiara che i naturali di Chia hanno, sulla macchia di S. Cecilia, in territorio di Chia, di pertinenza dell'Arcipretura di Bomarzo, il diritto di legnatico (legna verde sotto corona e secca) per

tutto l'anno, quello di pascolo per tutto l'anno, escluso il periodo di raccolta delle ghiande, nonché quello di semina, quest'ultimo però sopra una estensione di terreno non superiore ad ettari quattro.

2) "Dichiara altresì che i naturali di Bomarzo, promiscuamente con quelli di Chia, hanno il diritto di legnatico e di pascolo, nei sensi su espressi, sulla detta macchia.

3) "Assegna ai naturali di Chia ed a quelli di Bomarzo, in compenso dell'uso civico anzidetto, una porzione della macchia di S. Cecilia, di proprietà dell'Arcipretura di Bomarzo, corrispondente in valore al quarto del territorio gravato.

4) "Nomina perito il Geom. Benedetto Crostarosa da Nazzano Romano, il quale identificato le terre, esegua il distacco dell'anzidetta quota assegnata alla Comunanza Agraria di Chia ed ai naturali di Bomarzo, formando la pianta di distacco ed apponendo i segni divisorii.

5) "Ordina lo scioglimento della promiscuità esistente fra i naturali di Bomarzo e quelli di Chia e conferisce l'incarico allo stesso perito di compilare un progetto per la suddivisione dei terreni assegnati ai naturali di Chia e di Bomarzo, determinando le parti da attribuirsi in piena proprietà ai due Enti, tenuto conto dei rispettivi diritti e dei criteri stabiliti dall'art. 8 della legge 16 giugno 1927 n. 1766.

6) "Assegna al perito il termine di giorni novanta per l'espletamento dell'incarico ed ordina che la relazione peritale venga asseverata con giuramento all'atto della presentazione innanzi al Segretario di questo Commissariato.

7) "Respinge la domanda di affrancazione a favore della popolazione di Chia, ai sensi dell'art. 9 del R. D. 3 agosto 1891 n. 510.

8) "Riserva i provvedimenti sulle spese".

In esecuzione dell'incarico affidatogli il Geom. Crostarosa depositò e giurò, in data 29 febbraio 1936, la relazione di perizia.

Consequentemente il Commissario, con decreto 28 giugno 1943 ordinò che le parti comparissero davanti a lui, all'udienza del 16 ottobre dello stesso anno, per sentire emettere i provvedimenti definitivi sulle controversie.

All'udienza di comparizione si costituì soltanto l'Università Agraria di Chia. Successivamente, però, anche questa si disinteressò della causa, la quale perciò fu ripetutamente rinviata fino all'udienza del 26 ottobre 1946, in cui fu, di ufficio, spedita a sentenza nella non comparsa di tutte le parti.

DIRITTO. Il perito Crostarosa, in relazione al primo incarico ricevuto di presentare un progetto di liquidazione degli usi civici di semina, pascolo e legnatico, accertati sul bosco S. Cecilia, a favore delle Università Agraria di Chia e di Bomarzo, a seguito delle indagini tecniche da lui compiute, ha riferito che il bosco predetto è censito nella mappa catastale di Chia, alla sezione unica coi mappali 1245/1, 1245/2, 1245/3, 1424 e 1425; che esso ha una superficie reale di Ha. 42.29.33 ed un valore di L. 111.572,00; Che la porzione del quarto in valore, da attribuirsi, in conformità della statuizione n. 3 del dispositivo della sentenza Commissariale 27 agosto-28 settembre 1939, in proprietà promiscua, alle due Università Agrarie di Chia e di Bomarzo, a titolo di compenso per la liquidazione degli usi civici predetti, è di L. 27.893,00.

Lo stesso perito, in relazione al secondo incarico ricevuto di presentare un progetto di divisione, tra le due Università, della porzione ad esse attribuita a titolo di compenso per la liquidazione degli usi civici, ha riferito che, tenuto conto dei diritti rispettivamente accertati a favore della Università Agraria di Chia ed a favore della Università Agraria di Bomarzo, della popolazione della frazione di Chia e di quella del Comune capoluogo di Bomarzo, degli animali mandati a pascolare e dei rispettivi bisogni delle popolazioni di Chia e di Bomarzo, la porzione, in valore, della quota spettante nel condominio alla Università Agraria di Chia è di lire 6.634,60; che la porzione, in valore, della quota spettante nello stesso condominio alla Università Agraria di Bomarzo, è di L. 21.258,40.

Procedendo, quindi sulla base delle fatte valutazioni, alle operazioni di liquidazione di usi civici ed a quelle successive di scioglimento della promiscuità tra le due Università, ha fatto le seguenti proposte di divisione del comprensorio promiscuo:

Attribuzione all'Arcipretura di Bomarzo dei mappali 1245/2 resto, 1245/1 resto, 1245/3-A, 1424, 1425, della superficie di Ha. 25.38.75 e del valore di L. 83.679,00, confinanti con la proprietà Borghese, con vari proprietari di Chia, col fosso detto 4el Rio, con la porzione assegnata alle due Università col territorio di Bomarzo.

Attribuzione all'Università Agraria di Bomarzo dei mappali 1245/1-A, 1245/" resto, della superficie di Ha. 12.88.38 e del valore di L. 21.258,40, confinanti con la porzione di cui sopra assegnata all'Arcipretura, con la porzione assegnata alla Università Agraria di Chia, col fosso detto del Rio e col territorio di Bomarzo.

Attribuzione all'Università Agraria di Chia dei mappali 1245/1-B, 1245/2-A, dalla superficie di Ha. 4.12.10 del valore di L. 6.634,60, confinanti con la porzione assegnata all'Arcipretura di Bomarzo, con le vigne di proprietari diversi di Chia, col fosso detto del Rio, colla porzione assegnata all'Università Agraria di Bomarzo.

Osserva che il perito ha, con esatto criterio tecnico, stimato il bosco oggetto della promiscuità di diritti tra il Beneficio Parrocchiale di S. Maria dell'Assunta di Bomarzo, l'Università Agraria di Chia e l'Università Agraria di Bomarzo.

Che pure, con esatto criterio tecnico, ha determinato concretamente, sul terreno, la quota del quarto in valore del bosco stesso, da attribuirsi alle due Università a titolo di compenso per la liquidazione degli usi civici accertati in loro favore.

Che ancora, con esatta valutazione di fatto e di diritto, in relazione al disposto dell'art. 8, 2° comma, della legge 16 giugno 1927 n. 1766, ha stabilito il valore della quota rispettivamente spettante alle medesime due Università nella porzione del bosco ad esse attribuita promiscuamente a titolo di liquidazione degli usi civici;

Che infine, con esatto criterio tecnico, ha determinato concretamente sul terreno, la quota che sulla porzione di cui sopra deve attribuirsi, in esclusiva e piena proprietà, a ciascuna delle due università Agrarie, a titolo di scioglimento della promiscuità;

Che conseguentemente la perizia può omologarsi;

Che le spese del giudizio o della perizia Crostarosa devonsi mettere a carico delle tre parti condividenti in proporzione del valore della quota del bosco a ciascuna di essa attribuita.

P.Q.M.

Il Commissario Aggiunto nella non comparsa delle parti, omologa la perizia 29 febbraio 1936, redatta dal perito geom. Benedetto Crostarosa.

Dichiara conseguentemente:

1) liquidati gli usi civici di legnatico, di semina e di pascolo accertati, a favore della popolazione di Chia e gli usi civici di pascolo e di legnatico accertati, a favore della popolazione di Bomarzo, nella macchia S. Cecilia, in territorio di Chia, di pertinenza del Beneficio Parrocchiale di S. Maria dell'Assunta di Bomarzo;

2) sciolta la promiscuità tra l'Università Agraria di Chia e l'Università Agraria di Bomarzo sulla porzione comune di questa Università spettanti per la detta liquidazione e ciò mediante l'assegnazione delle seguenti porzioni della macchia stessa in piena, libera ed esclusiva proprietà di ciascuna delle parti condividenti:

a) Al beneficio Parrocchiale S. Maria dell'Assunta di Bomarzo:

mappali numeri 1245/2 resto, 1245/1 resto, 1245/3-A, 1424, 1425, della superficie di Ha. 25.38.75 e del valore di L. 83.679,00, confinanti con la proprietà Borghese, con vari proprietari di Chia e col fosso detto del Rio.

b) All'Università Agraria di Chia:

mappali numeri 1245/1-B, 1245/2-A, della superficie di Ha 4.12.10 e del valore di L. 6.634,00, confinanti con la porzione assegnata all'Università Agraria di Bomarzo, con quella assegnata all'Arcipretura di Bomarzo, con le vigne di proprietari diversi di Chia e col fosso detto del Rio.

c) All'Università Agraria di Bomarzo:

mappali numeri 1245/1-A, 1245/3 resto, della superficie di Ha. 12.88.28 e del valore di L. 21.288,40, confinanti con le porzioni di cui sopra assegnate, all'Arcipretura di Bomarzo ed all'Università Agraria di Chia e col fosso detto del Rio.

Mette le spese della perizia del Geom. Benedetto Crostarosa, liquidate, in L. 6148,10, con procedimento commissariale 26 marzo 1936 a carico del Beneficio Parrocchiale di S. Maria dell'Assunta di Bomarzo, dell'Università Agraria di Chia e dell'Università Agraria di Bomarzo. in proporzione del valore della quota ad essi rispettivamente attribuita.

Non provvede sulle spese giudiziali perché le parti non ne hanno chiesto, come per legge, l'attribuzione.

Roma, 10 agosto 1947.

Il Commissario Aggiunto: **MANCA**

La presente sentenza è stata depositata nella Segreteria del Commissariato oggi 13 novembre 1947. Il Segretario: M. CORSI. Registrata a Roma, il 3 dicembre 1947 al Vol. 593 n. 3841, Atti giudiziari.